



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21456 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia;

contro

Inps - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi;

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 novembre 2024, l'avv. Massimiliano

Varsi, in sostituzione dell'avv. Filoia, per il ricorrente e l'avv. Patrizia Sanguini-

neti, in sostituzione dell'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già militare, è stato collocato in congedo per infermità, con trattamento pensionistico diretto di inabilità a decorrere dal 10 giugno 2021.

Successivamente, egli ha sottoscritto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato con la società Zodiac Italia S.r.l. (il 9

	dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2022 e il 5 dicembre 2022, dal 9 gennaio	
	2023 al 31 dicembre 2023, rispettivamente per euro 30.000,00 ed euro	
	33.744,00 annui).	
	Con nota del 4 settembre 2023, l’Inps, dopo aver rilevato la percezione, da	
	parte del ricorrente di somme ritenute incumulabili con la pensione, ha comu-	
	nicato l’esistenza di un indebito pensionistico di euro 15.295,26, con conse-	
	guente applicazione di una trattenuta mensile sulla pensione di euro 843,60 a	
	decorrere dal mese di dicembre 2023. Nel cedolino di dicembre 2023, l’Inps	
	ha, altresì, proceduto a una trattenuta di complessivi euro 8.812,26 per “arre-	
	trato cumulo con redditi da lavoro”.	
	Con ricorso depositato il 14 gennaio 2024, il ricorrente ha lamentato l’illegit-	
	imità delle trattenute, per violazione dell’art. 72 della l. n. 388/2000, riferendo	
	che egli, avendo 40 anni di anzianità a fini pensionistici, potrebbe beneficiare	
	del comma 1, che consente ai titolari di anzianità ultra-quarantennale il cumulo	
	integrale della pensione con i redditi da lavoro autonomo.	
	Inoltre, parte attrice ha eccepito l’inesistenza la nullità, e/o l’inefficacia giuri-	
	dica del provvedimento di recupero dell’indebito per carenza del potere di chi	
	lo ha sottoscritto o per indeterminatezza del soggetto sottoscrittore.	
	Infine, la trattenuta di 8.812,26 effettuata nel mese di dicembre 2023 sarebbe	
	viziata da eccesso di potere, in quanto ultronea rispetto a quella mensile di euro	
	843,60 mensili già disposta, senza offrire alcuna comunicazione al ricorrente,	
	nonché contraria all’art. 1, comma 262, della l. n. 662/1996.	
	Non sarebbero, infine, stati indicati le modalità di calcolo per la determina-	
	zione dell’indebito e il termine finale di applicazione della trattenuta.	
	Il ricorrente ha, quindi, chiesto di ritenere illegittimo e/o nullo il	
	2	

	provvedimento di recupero e comunque insussistente il credito di dell’Inps,	
	con condanna dell’Amministrazione alla restituzione al ricorrente delle somme	
	trattenute in applicazione del provvedimento del 4 settembre 2023, maggiorate	
	di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.	
	Il ricorrente ha, altresì, chiesto la sospensione dei provvedimenti dell’Inps in	
	via cautelare, ritenendo sussistente danno grave e irreparabile, in quanto l’ad-	
	debito e la trattenuta inciderebbero in modo notevole sul suo tenore di vita.	
	Con ordinanza 11 marzo 2024, n. 5, questa Sezione ha rigettato l’istanza cau-	
	telare.	
	Con memoria depositata il 9 maggio 2024, si è costituito in giudizio l’Inps,	
	eccependo che la pensione del ricorrente non sarebbe pienamente cumulabile	
	con i redditi da lavoro dipendente, in quanto egli non avrebbe raggiunto i 40	
	anni di anzianità richiesti dall’art. 72, comma 1, della l. n. 388/2000 ai fini	
	della piena cumulabilità.	
	Né rileverebbe la nullità formale del provvedimento di indebito, atteso che il	
	giudizio pensionistico non investirebbe la legittimità formale dell’atto, bensì	
	la titolarità sostanziale del diritto fatto valere.	
	Da ultimo, sarebbe legittima anche la trattenuta della somma di euro 8.812,26	
	effettuata sugli arretrati di pensione corrisposti, giacché non si configurerebbe	
	come un recupero, ma piuttosto come una compensazione su partite contabili	
	omogenee e sarebbe, quindi, sottratta alla disciplina dell’art. art 1242 c.c. ed ai	
	limiti di pignorabilità ivi previsti.	
	L’Inps ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.	
	In data 15 maggio 2024, parte attrice ha depositato una memoria supplemen-	
	tare, sostenendo di avere maturato 40 anni di servizio utile ai fini pensionistici,	
	3	

	come indicato nel valore evidenziato nell'intestazione a p. 4 del modello 5007.	
	Nell'insistere sull'asserita inesistenza dell'atto di recupero, il ricorrente ha ec-	
	cepito la mancanza di un'informativa preventiva da parte dell'Inps, ritenuta in	
	violazione delle circolari di settore.	
	All'udienza del 17 maggio 2024, le parti sono state invitate al contraddittorio	
	e a esaminare congiuntamente il modello 5007 e la busta paga del ricorrente,	
	al fine di verificare l'anzianità di servizio e l'entità della trattenuta.	
	Il patrono di parte ricorrente, dando atto del fatto che l'anzianità di qua-	
	rant'anni deriva da un arrotondamento disposto dall'Amministrazione, ha in-	
	vocato la tutela dell'affidamento del ricorrente.	
	L'avv. Fuochi, nel richiamarsi agli atti, su richiesta del Giudice ha riferito che	
	il dott. Giuseppe Alvaro, firmatario dell'atto, è il funzionario responsabile delle	
	pensioni pubbliche per la Direzione provinciale di La Spezia dell'Inps e ha	
	chiesto un rinvio per verificare la correttezza dell'entità della trattenuta.	
	Con ordinanza del 29 maggio 2024, n. 11, questo giudicante ha ordinato	
	all'Inps di depositare la documentazione relativa alla legittimazione del dott.	
	Giuseppe Alvaro e alle deleghe a lui conferite in relazione alla sottoscrizione	
	del provvedimento del 4 settembre 2023 e alla segreteria della Sezione di ac-	
	quisire, dal sito internet dell'Inps, l'eventuale documentazione disponibile re-	
	lativa al ruolo svolto dal medesimo soggetto.	
	In data 4 luglio 2024, la Segreteria della Sezione ha trasmesso copia del curri-	
	culum vitae del sig. Alvaro.	
	In data 24 ottobre 2024, l'Inps, in ottemperanza all'ordinanza n. 11/2024, ha	
	depositato ordini di servizio, determinazioni dirigenziali e un organigramma.	
	All'udienza del 25 ottobre 2024, su concorde istanza delle parti, la trattazione	
	4	

	è stata rinviata per consentire l'esame della documentazione depositata la vi-	
	gilia.	
	In data 8 novembre 2024, parte attrice ha depositato una memoria, insistendo	
	per l'invalidità del provvedimento gravato, in quanto i poteri del dott. Alvaro	
	sarebbero limitati agli atti di natura "ordinaria" – fra i quali non rientrerebbe	
	l'atto contestato – e comunque, nella fattispecie, difetterebbe il requisito	
	dell'assenza o impedimento del direttore provinciale.	
	All'udienza del 15 novembre 2024, il ricorrente ha insistito per l'invalidità	
	dell'atto contestato per mancanza dei poteri di firma in capo al firmatario.	
	L'avv. Sanguineti, per l'Inps, ha ribadito la validità dell'atto, visto che la qua-	
	lifica di responsabile di sede legittimerebbe il dott. Alvaro a sottoscrivere l'atto	
	in esame.	
	Con riguardo all'entità del recupero, l'avv. Sanguineti ha osservato che, in caso	
	di compensazione impropria, non sarebbe applicabile il limite del quinto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L'art. 72 della l. n. 388/2000 disciplina il cumulo tra pensione e reddito da	
	lavoro. Se, da un lato, il primo comma consente il cumulo tra le pensioni di	
	vecchiaia e quelle liquidate con "anzianità contributiva pari o superiore a 40	
	anni", il comma 2 introduce maggiori limitazioni con riguardo alle pensioni di	
	anzianità e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità, in considerazione	
	della natura assistenziale e privilegiata di tali erogazioni, che comportano be-	
	nefici rispetto a quanto spettante secondo l'ordinario canone dell'anzianità di	
	servizio. In caso di pensione di invalidità, infatti, è consentito il cumulo con i	
	redditi da lavoro solamente nel limite del 70% della pensione e la quota	
	5	

	eccedente deve essere recuperata.	
	2. Nella fattispecie, poiché il ricorrente beneficia di una pensione di inabilità,	
	egli ricade nelle previsioni del secondo comma e, pertanto, il cumulo è con-	
	sentito solamente nella misura del 70%.	
	Sulla base dei contratti prodotti dallo stesso ricorrente, egli risulta aver perce-	
	pito dalla società Zodiac Italia s.r.l. la somma di euro 30.000,00 per il 2022 ed	
	euro 33.744,00 per il 2023 e l’Inps, a quanto consta, ha correttamente disposto	
	il recupero dell’indebito, in applicazione l’art. 72, comma 2, del d.P.R. n.	
	388/2000.	
	3. Né il ricorrente potrebbe beneficiare del trattamento riservato ai titolari di	
	pensione di anzianità con servizio utile superiore ai 40 anni. Sulla base del	
	modello 5007 depositato in atti dallo stesso ricorrente, infatti, egli risulta avere	
	un’anzianità utile ai fini pensionistici pari ad anni 39, mesi 7 e giorni 18.	
	Al riguardo, non rileva il preteso arrotondamento al quarantennio operato	
	dall’Amministrazione. Sebbene l’ordinamento pensionistico consenta talvolta	
	in via eccezionale l’arrotondamento ad altri fini, la lettera dell’art. 72, comma	
	1, della l. n. 388/2000 fa espresso riferimento a una “anzianità contributiva pari	
	o superiore a 40 anni”, con l’evidente intenzione di porre una soglia minima	
	per avere accesso al beneficio.	
	D’altra parte, le disposizioni in materia di arrotondamento hanno carattere ec-	
	cezionale. In quanto tali, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni preliminari al	
	Codice civile, devono ricevere stretta interpretazione e non è possibile esten-	
	derne la portata oltre i casi considerati.	
	4. Non si rinviene, d’altra parte, un legittimo affidamento meritevole di tutela.	
	Il modello 5007, infatti, a discapito del valore di anni 40 riportato a titolo	
	6	

	indicativo nell'intestazione, elenca in modo chiaro tutti i periodi contributivi e	
	il servizio utile totale di 39 anni, 7 mesi e 18 giorni. Viene, pertanto, data con-	
	tezza di un'anzianità inferiore ai 40 anni e, in tali condizioni, il dettato norma-	
	tivo è chiaro nel precludere il pieno cumulo della pensione con i redditi.	
	Dall'altro lato, si osserva che il recupero dell'Inps è avvenuto in tempi brevi,	
	non consentendo, comunque, al ricorrente di consolidare un eventuale affida-	
	mento meritevole di tutela.	
	5. Con riferimento alla pretesa nullità o inesistenza o invalidità del provvedi-	
	mento di recupero per mancanza dei poteri di firma in capo al firmatario, si	
	osserva che l'atto è sottoscritto dal dott. Alvaro, quale responsabile dell'agen-	
	zia "prestazioni e servizi individuali dell'Inps".	
	L'Amministrazione ha depositato anche la determinazione prot. n. 167 del 26	
	novembre 2021, che gli ha assegnato la posizione organizzativa. Il dott. Alvaro	
	è, inoltre, pacificamente delegato alla sottoscrizione degli atti ordinari in caso	
	di assenza o impedimento del direttore provinciale "al fine di garantire la flui-	
	dità dell'azione amministrativa".	
	Anche alla luce della dichiarata finalità di garantire la "fluidità dell'azione am-	
	ministrativa", deve ritenersi che la sottoscrizione dell'atto contestato ricadesse	
	nel perimetro delle deleghe del dott. Alvaro e non constano evidenze in rela-	
	zione alla pretesa mancanza dei presupposti per l'esercizio della delega di	
	firma. Il dott. Alvaro risultava, quindi, legittimato a sottoscrivere l'atto gra-	
	vato, che è comunque riconducibile all'amministrazione.	
	La censura di parte attrice deve, quindi, essere respinta.	
	6. Fermo restando il recupero integrale dell'indebito, deve, tuttavia, essere ac-	
	colta la doglianza relativa al piano di recupero e all'entità delle singole	
	7	

	trattenute eseguite dall’Inps, sia sui ratei mensili, sia sugli arretrati dovuti al	
	ricorrente.	
	6.1. Relativamente alla trattenuta mensile di euro 843,60, l’art. 2, comma 1,	
	del d.P.R. n. 180/1950 dispone, tra l’altro, che “gli stipendi, i salari e le retri-	
	buzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pen-	
	sione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti,	
	aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pi-	
	gnoramento [...] fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,	
	per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il	
	debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro [...]”.	
	Anche l’art. 69 della l. n. 153/1969 consente la cessione, il sequestro e il pi-	
	gnoramento delle pensioni per debiti derivanti da indebite prestazioni percepite	
	dall’Inps soltanto nei limiti di un quinto del loro ammontare.	
	Tali limitazioni hanno la finalità di assicurare al pensionato mezzi adeguati a	
	sopperire alle esigenze di vita (si v., in argomento, Corte cost., n. 506/2002, e	
	Cass., Sez. lav., n. 206/2016, che ha ribadito che “in tema di indebito previ-	
	denziale, l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui	
	all’art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti [...] anche mediante trattenute	
	sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma og-	
	getto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di	
	un quinto della pensione [...]). In ossequio a tali previsioni di legge e alle loro	
	finalità, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre	
	che le quote pignorabili siano valutate al netto e non al lordo delle ritenute	
	fiscali (<i>ex multis</i> , Cass., Sez. lav., n. 3648/2019, e Corte dei conti, Sez. giur.	
	Emilia-Romagna, n. 17/2022/C).	
	8	

	Nella fattispecie, il ricorrente risulta avere una pensione lorda pari a euro	
	3.210,10. Pertanto, l'importo addebitato ciascun mese, pari a euro 843,60, ri-	
	sulta superiore a un quinto della pensione netta mensile. Tale trattenuta è, dun-	
	que, eccessiva rispetto ai parametri di legge e deve essere rimodulata per essere	
	ricondotta entro il limite del quinto della pensione mensile netta.	
	6.2. Con riguardo alla trattenuta sugli arretrati, l'Inps ha eccepito che si tratte-	
	rebbe di una compensazione c.d. "impropria", sottratta ai limiti civilistici e a	
	quelli di pignorabilità.	
	La compensazione impropria o atecnica ricorre allorché i rispettivi crediti e	
	debiti abbiano origine da un unico rapporto. In tali casi, la valutazione delle	
	reciproche pretese importerebbe soltanto un semplice accertamento contabile	
	di dare – avere, senza applicare i limiti civilistici alla compensazione.	
	Nella fattispecie, tuttavia, deve ritenersi che il limite del quinto stabilito in re-	
	lazione alle trattenute sui ratei mensili sia applicabile anche alle trattenute ese-	
	guite sugli arretrati. Questi ultimi, infatti, derivano da un ritardo nell'eroga-	
	zione dei ratei e, nel caso in esame, hanno la medesima natura pensionistica.	
	Pertanto, il recupero a valere su tali somme deve essere assoggettato alle me-	
	desime limitazioni, giacché, altrimenti, il limite del quinto sarebbe eludibile	
	semplicemente ritardando l'erogazione delle somme (in relazione all'applica-	
	zione del limite del quinto anche alle trattenute sugli arretrati, si v. anche Cass.,	
	Sez. lav., n. 206/2016, e Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 530/2024).	
	Pertanto, deve ritenersi che il limite del quinto permanga anche in relazione	
	alle trattenute sugli arretrati e che le trattenute in eccesso applicate al tratta-	
	mento del ricorrente siano illegittime.	
	6.3. Per quanto precede, fermo restando l'indebito, l'Inps è, nondimeno, tenuto	
	9	

	a rimodulare il piano di recupero, affinché le singole trattenute non superino	
	un quinto dell'importo mensile netto della pensione del ricorrente.	
	L'Inps, fatto salvo il recupero secondo il nuovo piano, è, altresì, tenuto a resti-	
	tuire al ricorrente le somme già trattenute in eccedenza rispetto al limite del	
	quinto sia sui ratei mensili, sia sugli arretrati, maggiorate della maggior somma	
	tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo il criterio di	
	cui alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.	
	7. Le spese di lite vengono compensate alla luce dell'assoluta novità della que-	
	stione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in compo-	
	sizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedi-	
	mento di recupero nella parte in cui addebita al ricorrente somme superiori	
	a un quinto della pensione netta e a un quinto degli arretrati dovuti;	
	- Condanna l'Inps a rimodulare il piano di recupero e l'entità del prelievo	
	sulla pensione mensile del ricorrente, riconducendolo entro il limite di un	
	quinto dell'importo netto della pensione;	
	- Condanna l'Inps a rimborsare le somme trattenute in eccesso rispetto al	
	quinto degli arretrati netti e al quinto della pensione mensile netta, mag-	
	giorate della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali,	
	da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite	
	di questa Corte n. 10/2002/QM;	
	- Compensa le spese.	
	Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	10	

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

Il giudice

Benedetto Brancoli Busdraghi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 20/11/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA

F.to digitalmente